

Ecc.mo TRIBUNALE DÌ TRAPANI

SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART 414 C.P.C.

Per il sig. GIACALONE VITO, nato il 12.01.1997 a Mazara del Vallo ed ivi residente in Via della Normanni,9 C.F.: GCLVTI97A12F061H, rappresentato e difeso dall'avv. Rossella Messina del foro di Marsala (C.F. MSSRSL94B49E974X) ed elettivamente domiciliato presso il Suo Studio Legale in Mazara del Vallo nella Via Madonna del Paradiso,85, giusto mandato in allegato al presente atto, con autorizzazione alle comunicazioni via PEC: rossella.messina@pec.it

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, in persona del Ministro *pro tempore*, con sede in Roma nel Viale Trastevere, 76, C.F. 80185250588, difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo con sede nella Via Valerio Villareale, 6, Pec: ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it

USR – Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, in persone del Direttore generale *pro tempore* C.F. 80018500829, sito in Palermo nella Via Giovanni Fattori, n. 60, difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo con sede nella Via Valerio Villareale, 6, Pec: ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it;

USP – Ufficio Scolastico Territoriale per la provincia di Trapani, in persona del Dirigente pro tempore 80003400811, sito in Trapani nella Via Castellammare, 14, difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo con sede nella Via Valerio Villareale, 6, Pec: ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it.

-Amministrazioni resistenti -

E NEI CONFRONTI

Di tutti i candidati inseriti, per la provincia di Trapani per le graduatorie provinciali di istituto di supplenza per il personale docente ed educativo aa.ss. 2022/23 e 2023/24 con riferimento ai profili indicanti in domanda dal ricorrente.

-resistenti –litisconsorti-

A) PER L'ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA DEL DIRITTO del ricorrente al riconoscimento del punteggio integrale (12 pt) del servizio civile universale, non prestato in costanza di nomina, per la provincia di Trapani, per le graduatorie provinciali e di istituto di supplenza del personale



docente ed educativo per il biennio scolastico 2022/23 e 2023/24 e successivi periodi ivi comprese quelle vigenti nel biennio successivo, con riferimento ai profili indicati in domanda dal ricorrente;

B) PER L'EFFETTO, PER LA CONDANNA delle Amministrazioni resistenti- ciascuna per quanto di propria competenza a riconoscere il punteggio integrale (12 pt) del servizio civile universale, non prestato in costanza di nomina, per la provincia di Trapani, per le graduatorie provinciali e di istituto di supplenza del personale docente ed educativo per il biennio scolastico 2022/23 e 2023/24 e successivi periodi ivi comprese quelle vigenti nel biennio successivo, con riferimento ai profili indicati in domanda dal ricorrente;

C) IN OGNI CASO, PER LA DECLARATORIA DI NULLITÀ E/O PER L'ANNULLAMENTO O COMUNQUE PER LA DISAPPLICAZIONE EX ART 63 DEL D. LGS. N. 165/2001, di qualsiasi atto e/o provvedimento contrario, siccome irrimediabilmente invalido ed illegittimo, ivi compresi, con elencazione esemplificativa e non esaustiva: A) Ordinanza Ministeriale n. 112 del 6.05.2022 con la quale veniva indetta la procedura di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'art. 4, commi 6-bis e 6-ter della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo” aa.ss. 2022/2023 2023/2024, laddove disciplina i criteri di attribuzione dei punteggi per titoli di servizio disponendo che “ *Il servizio militare di leva, il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva e il servizio civile sono interamente valutabili, purché prestati in costanza di nomina*” (art. 15 pt. 6); B) Ordinanza ministeriale 88/2024 con la quale veniva indetta la procedura di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'art. 4, commi 6-bis e 6-ter della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo” aa.ss. 2024/2025 e 2025/2026, laddove disciplina i criteri di attribuzione dei punteggi per titoli di servizio disponendo che “ *Il servizio militare di leva, il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva e il servizio civile sono interamente valutabili, purché prestati in costanza di nomina*” (art. 15 pt. 6); C) qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale, siccome lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente ed in particolare decreto di rettifica del punteggio assegnato al docente nelle graduatorie provinciali GPS, valide per il biennio 2022/2024, per la classe di concorso B024 e il depennamento per la classe di concorso B025, emesso dall'Istituto di Istruzione Superiore “Leonardo Da Vinci” di Trapani ove il ricorrente ha prestato servizio per l'anno ss 2023/2024.

IN FATTO

Il sig. Giacalone Vito, munito di valido requisito di ammissione, in data 16.05.2022, presentava domanda di aggiornamento (identificata con il n. prot. 7021435), delle graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze di cui all'art. 4 commi 6-bis e 6 ter, della legge 3 Maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo per il biennio 2022/2023-2023/2024, al fine di poter ottenere incarichi di supplenza e, quindi, di poter conseguire rilevanti occasioni di lavoro (All. 1 – Estratto domanda gps).



Già incluso nelle precedenti graduatorie, il ricorrente, in possesso di diploma di istruzione tecnica – settore tecnologico – indirizzo Trasporti e Logistica – articolazione conduzione del mezzo- opzione conduzione apparati e impianti marittimi- conseguito il 30.06.2016 presso l' I.T.T.L. “Marino Torre” di Trapani, si inseriva nella graduatorie della classe di concorso B024 – Laboratorio di scienze e tecnologie nautiche e della classe di concorso B025 – Laboratorio di scienze e tecnologie delle costruzioni navali (All. 2 Diploma).

Il ricorrente provvedeva ad inserire nella domanda di aggiornamento i titoli conseguiti successivamente al conseguimento del titolo di accesso ed in particolare alla voce “titoli di servizio” dichiarava di aver prestato servizio civile universale “Giovani in Laboratorio” presso Caritas Italiana dal 15.01.2019 al 14.01.2020 (All.3 Attestato servizio civile).

In data 21.11.2023, con contratto n. TP00000000024570Z2000001, veniva assunto come docente supplente temporaneo per un posto normale e per l'insegnamento di Laboratorio di scienza e tecnologie nautiche (B024) presso l'Istituto Tecnico superiore “Leonardo Da Vinci” di Trapani, per 18 ore settimanali, contratti poi prorogato, con diversi contratti, fino all' 11.06.2024 (All. 4 Contratti).

Tuttavia, con provvedimento del 04.06.2024 l'Istituto Tecnico superiore “Leonardo Da Vinci” di Trapani, effettuati i dovuti controlli previsti dall'art.8 “Valutazione dei titoli”, commi 7,8,9 e 10 della citata O.M.112/2022, ai sensi e per gli effetti degli artt. N. 71 e 72 del D.P.R. 2/12/2000 n.445, constatava che il servizio civile universale svolto dal 15.01.2019 al 14.01.2020 era stato valutato come servizio specifico per la classe di concorso B024 e, pertanto, procedeva in autotutela alla rettifica del punteggio attribuito nelle graduatorie GPS 2022/2024 per la classe di concorso B024 nonché il depennamento per la classe di concorso B025 (All. 5 Rettifica punteggio).

Con domanda del 05.06.2024 il sig. Giacalone procedeva ad inoltrare domanda di aggiornamento GPS per aa.ss. 2024/2025 e 2025/2026, come previsto dall'ordinanza ministeriale 88/2024, ove ha nuovamente indicato di aver prestato servizio civile presso Caritas Italiana per il periodo 2019-2020 (All. 6 Domanda GPS 2024)

L' Ordinanza Ministeriale n. 112 del 6.05.2022 con la quale veniva indetta la procedura di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'art. 4, commi 6-bis e 6-ter della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo” per aa.ss. 2022/2023 2023/2024, ai sensi dell'art. 15 co 6 disciplina i criteri di attribuzione dei punteggio per titoli di servizio e stabilisce che *“Il servizio militare di leva, il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva e il servizio civile sono interamente valutabili, purché prestati in costanza di nomina”* (All. 7 O.M. 112/2022).

Allo stesso modo anche l'ordinanza ministeriale n. 88/2024 prevede che il servizio civile non sono interamente valutabili se non prestati in costanza di nomina (All.8 O.M. 88/2024).

Inopinatamente, quindi, l'ordinanza precisa che il servizio militare e i servizi sostitutivi assimilati per legge (servizio civile), prestati in costanza di rapporto di impiego sono considerati come servizio effettivo reso nella medesima qualifica, mentre il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge,



prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali.

Conseguentemente, in applicazione di tale disposizione la medesima attività prestata è suscettibile di una valutazione non omogenea e fortemente discriminatoria, laddove si perviene alternativamente all'attribuzione di ben 12 pt se svolto in costanza di nomina ovvero 0.12 pt se svolto precedentemente o successivamente l'espletamento di incarichi da parte del Ministero resistente.

La suddetta previsione, tuttavia, è palesemente illegittima e risulta pregiudizievole per il ricorrente che, avendo svolto il servizio civile universale dopo il conseguimento del titolo di accesso ma non in costanza di rapporto si vede gravemente penalizzato nella composizione delle graduatorie in questione.

Pertanto è interesse del ricorrente adire codesto On.le Tribunale per i seguenti motivi in

D I R I T T O

I) SULLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO

In rito va evidenziato che la presente controversia è devoluta alla cognizione del Giudice ordinario ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 s.m.i., in quanto involge una pretesa di accertamento in ordine ad una posizione giuridica qualificabile come diritto soggettivo costituitosi in capo al ricorrente in virtù di disposizioni normative, di rango primario e secondario, di cui si chiede l'applicazione.

Orbene, costituisce ormai *ius receptum* che il corretto riparto di giurisdizione in questa materia vada individuato in ragione della tipologia di pretesa azionata. Secondo giurisprudenza costante ed ormai consolidata, infatti, «*Al fine di individuare il giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto all'inserimento in una graduatoria ad esaurimento nell'ambito del comparto scolastico, occorre avere riguardo al "petitum" sostanziale dedotto in giudizio. Ne consegue che se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto - di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all'inserimento in una determinata graduatoria - l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta la domanda di annullamento di un atto amministrativo; viceversa, ove l'istanza rivolta al giudice sia specificamente diretta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che potrebbe precluderlo, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario*» (cfr. da ultimo, Cass. civ., Sez. Un., 26 giugno 2019, n. 17123. In termini, cfr. *ex multis* Cass. civ., Sez. Un., 5 febbraio 2018, n. 2722; Cons. Stato Sez. VI, 8 febbraio 2019, n. 968).

Ne deriva che se la pretesa ha ad oggetto la conformità della legge degli atti di gestione della graduatoria, come nel caso di specie, vengono necessariamente in rilievo atti che rientrano tra le determinazioni assunte dalla Pubblica Amministrazione con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato.

In altri e più chiari termini, occorre considerare la natura giuridica delle selezioni di cui è causa, che non sono affatto inquadrabili nell'alveo delle procedure concorsuali e, pertanto, non rientrano nella riserva di cui all'art. 63, co. 4 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165.

Al riguardo, costituisce *ius receptum* nella giurisprudenza del Giudice Amministrativo che «*La formazione e la gestione graduatorie del personale docente non prevede una procedura concorsuale di tipo comparativo bensì una procedura di*



tipo semplicemente comparativo, come previsto dalla legge, dei titoli e dei requisiti, operando al massimo un mero accertamento sulla sussistenza degli stessi, da ciò consegue che le eventuali controversie scaturenti, non avendo ad oggetto un interesse legittimo, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario» (cfr. da ultimo TAR Sicilia, Catania, Sez. II, 14 gennaio 2022, n. 95. In termini, cfr. *ex multis* TAR Emilia-Romagna, Bologna, Sez. I, 11 agosto 2021, n. 754; TAR Calabria, Catanzaro, Sez. II, 28 settembre 2020, n. 1475; TAR Lazio, Roma, Sez. III *bis*, 20 febbraio 2020, n. 2304; TAR Liguria, Sez. I, 7 febbraio 2018, n. 133; Cons. Stato, Sez. VI, 2 febbraio 2017, n. 452).

Il suddetto orientamento, invero granitico, affonda le proprie radici nell'insegnamento della Suprema Corte che, in tema di riparto di giurisdizione delle controversie afferenti le procedure di aggiornamento delle graduatorie *de quibus*, ha avuto modo di affermare che «*E' devoluta al giudice ordinario la controversia sull'esclusione del candidato dalla graduatoria permanente definitiva relativa ai profili professionali del personale tecnico-amministrativo della scuola (personale Ata), trattandosi di accertare il diritto soggettivo al collocamento in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendano eventualmente disponibili, senza che rilevino atti concorsuali in senso proprio*» (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, Ordinanza, 23 luglio 2014, n. 16756).

Ne deriva che la pretesa azionata si qualifica indubbiamente come diritto soggettivo pieno, trovando origine in disposizioni normative di rango primario e nei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico espressi dall'art. 52 Cost.

Di qui, pertanto, la piena disapplicabilità delle previsioni contenute nel D.M. n. 50/2021 in quanto non conformi a legge. Peraltro, alle medesime conclusioni si perviene anche accedendo all'impiego dell'ordinario criterio di riparto della giurisdizione, come elaborato dalla Suprema Corte in materia di graduatorie scolastiche, in considerazione dell'oggetto del giudizio.

Come noto, infatti, «*ai fini della individuazione di quale sia il giudice munito di giurisdizione occorre avere riguardo al petitum sostanziale dedotto in giudizio e, pertanto, se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto – di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all'inserimento in una determinata graduatoria – l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione dovrà essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta una domanda di annullamento di un atto amministrativo. Se, invece, la domanda rivolta al giudice è specificamente volta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario*» (cfr. *ex multis* Cass. civ., Sez. Un., 16 settembre 2021 n. 25044. In senso conforme, cfr. Cons. Stato, Sez. VII, 24 febbraio 2022 n. 1334). Orbene, il ricorrente non ha formulato una domanda caducatoria di annullamento dell'atto di macro-organizzazione, ma si è limitato a contestarne incidentalmente la legittimità siccome in stridente contrasto con l'art. 569 del D.Lgs. 16 aprile 1994 n. 297, l'art. 2050 del D.Lgs. 15 marzo 2010 n. 66 e con l'art. 62 della L. 11 luglio 1980 n. 312.

Alla luce di quanto rilevato, quindi, è piena e incontrovertibile la sussistenza della *potestas iudicandi* in capo a codesto On.le Giudice adito.

2) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 485 DEL D.LGS. 16 APRILE 1994 N. 297. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 2050 DEL D.LGS. 15 MARZO 2010 N. 66. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 62 DELLA L. 11 LUGLIO



1980 N. 312. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 52 E 97 COST. ECCESSO DI POTERE. MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA.

Come rilevato in fatto, i provvedimenti su richiamati disciplinano in modo irragionevole e oggettivamente discriminatorio l'attività prestata dell'esecuzione del servizio obbligatorio di leva ovvero del servizio sostitutivo civile(universale), introducendo una distinta valutazione a seconda se tale attività sia stata svolta in costanza di rapporto di lavoro alle dipendenze del Ministero resistente o meno.

Si tratta all'evidenza di una previsione illegittima tenuto conto che si pone in stridente contrasto con la normativa primaria nonché con i principi costituzionali che informano la materia in questione.

Come noto, infatti, l'ordinamento scolastico prevede la piena valutabilità del servizio militare o equipollente ovvero del servizio civile ai fini della carriera. In tal senso l'art. 485 co 7 del d.lgs 16.04.1994 n. 297 statuisce espressamente che *“il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”*.

Suddetta norma non delimita in alcun modo il campo di applicazione oggettivo della disposizione, valorizzando così l'espletamento degli obblighi di leva nell'accesso all'impiego ovvero nella progressione professionale del personale docente, al pari di quanto avviene per il personale amministrativo ai sensi dell'art. 569, co. 3.

Nello stesso senso, poi, l'art. 62 della L. 11 luglio 1980 n. 312, tuttora vigente, stabilisce in modo inequivoco che *«Il servizio militare è valutato ai fini del conferimento degli incarichi e delle supplenze al personale docente, educativo e non docente delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative. L'ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, che stabilisce le modalità ed i termini per la formazione delle graduatorie provinciali per il conferimento degli incarichi e delle supplenze al personale docente, educativo e non docente, prevederà alla valutazione del servizio militare secondo criteri che dovranno essere uniformi sia nei confronti del personale docente di ogni grado e ordine di scuola sia nei confronti del personale educativo sia di quello non docentes»*.

Peraltro, anche aderendo ad una lettura costituzionalmente orientata in base ai principi enucleabili dall'art. 52, co. 2 Cost., le conclusioni ermeneutiche non cambiano ed anzi trovano ulteriore conforto nell'esigenza di garantire l'assolvimento degli obblighi di cittadinanza ed evitare che il soggetto sottoposto sia penalizzato in ambito lavorativo.

Né del resto, rileva in senso contrario l'art. 2050, co. 2 del D.Lgs. 15 marzo 2010 n. 66, a mente della quale *«Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro»*.

La suddetta norma, infatti, non può essere estrapolata dal suo contesto ed anzi va interpretata insieme alle precedenti disposizioni normative contenute nel medesimo articolo e, in particolare, dall'introduzione del principio generale dettato dall'art. 2050, co. 1 del D.Lgs. n. 66/2010 cit., laddove si dispone che *«I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici»*.

Come di recente chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza 35380 del 18 novembre 2021, sia prima che dopo l'entrata in vigore dell'art. 2050 del d.lvo n. 66/2010 i dipendenti del Ministero dell'istruzione hanno sempre diritto a vedersi computare il servizio militare svolto in quanto è



necessario effettuare una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050, alla stregua della quale il comma 2 non si pone in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, bensì ne costituisce una mera specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali.

Secondo la Cassazione infatti una contrapposizione tra quei due commi sarebbe non solo del tutto illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il contenuto), ma anche in contrasto con la razionalità che è intrinseca nella previsione, coerente altresì con il principio di cui all'art. 52 della Cost., comma 2, per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi.

Secondo la Suprema Corte di Cassazione pertanto una corretta interpretazione dell'assetto normativo impone di ritenere che il citato art. 2050 non contrasti con l'art. 485, comma 7, del TU. n. 297/94, per cui il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato devono essere sempre utilmente valutabili, sia ai fini della carriera che dell'accesso ai ruoli, in ogni settore ed anche se non prestati in costanza di rapporto di lavoro.

L'interpretazione costituzionalmente orientata della Cassazione risulta pienamente condivisibile in quanto la Corte Costituzionale ha costantemente rimarcato che «il concetto di posizione di lavoro non deve essere considerato equivalente a quello di posto di lavoro, così da attribuire alla norma costituzionale il solo significato di garanzia di conservazione dell'occupazione; è un concetto molto più ampio, che comprende senza dubbio anche il diritto alla indennità di anzianità, quale che sia la natura o la funzione di tale indennità, e la sua misura.

Di conseguenza, una disposizione di legge ordinaria, implicante la limitazione di un diritto del prestatore d'opera in conseguenza della prestazione del servizio militare per gli obblighi di leva, deve essere dichiarata costituzionalmente illegittima» (così Corte Costituzionale, 16/02/1963, n. 8).

La Corte di Cassazione ha pertanto correttamente applicato il principio secondo cui deve essere privilegiata una interpretazione costituzionalmente orientata della normativa atteso che, in base all'art. 52 comma 2, secondo periodo, della Cost., la prestazione del servizio militare obbligatorio non deve pregiudicare la posizione di lavoro del cittadino, in quanto diversamente opinando, ossia se il dipendente non fosse tenuto indenne dalla preclusione all'accesso agli incarichi di insegnamento, oltre che agli effetti sull'acquisizione di punteggio utile alla graduazione per futuri incarichi, l'assetto normativo di riferimento sarebbe di dubbia costituzionalità in quanto l'adempimento di doverose prestazioni verso la nazione si tradurrebbe in uno svantaggio nelle procedure pubbliche selettive.

La Suprema Corte, quindi, relativamente al servizio militare, al servizio civile sostitutivo e volontaria, ha sostenuto che detti servizi devono essere sempre valutati, anche se non prestati in costanza di rapporto di impiego, sancendo così il diritto al riconoscimento del punteggio previsto per il servizio di leva prestato, alla sola condizione che lo stesso sia stato svolto dopo il conseguimento del titolo di studio necessario per l'accesso all'insegnamento, come nel caso *de quo*.



Come noto, l'interpretazione dell'art. 2050 del D.Lgs. 15 marzo 2010 n. 66, in combinato disposto con le norme che disciplinano le modalità di costituzione delle graduatorie scolastiche, era già stata offerta nella sentenza n. 5679 del 2 marzo 2020 e, da ultimo, è stata di recente confermata.

Al riguardo, infatti, è stato chiarito che *«deve intanto premettersi che il c.d. servizio civile, qui interessato, gode dell'equiparazione generale, quanto a diritti, rispetto al servizio di leva (L. n. 230 del 1998, art. 2050 e, poi, D.Lgs. n. 66 del 2010, art. 2103); questa S.C. ha già ritenuto, con orientamento da condividere e da aversi per richiamato ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., comma 1 che, anche in una logica di complessiva coerenza del sistema e di linearità rispetto al disposto dell'art. 52 Cost., “il punteggio per il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato dev'essere valutato anche ai fini dell'accesso ai ruoli mediante graduatorie ad esaurimento, trattandosi di selezioni “lato sensu” concorsuali, aperte a una pluralità di candidati in competizione fra loro, alle quali pertanto può applicarsi estensivamente la disciplina di cui al D.Lgs. n. 66 del 2010, art. 2050” (Cass. 2 marzo 2020, n. 5679); tale disciplina- si è detto nella citata pronuncia - va apprezzata attraverso “una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050”, tale per cui “il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali”; lungo questa linea interpretativa, l'art. 2050 si coordina e non contrasta con l'art. 485, comma 7, cit., sicché il sistema generale ne resta riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1 cit.), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2 cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1 cit.); dovendosi infine disapplicare, perché illegittimo, il D.M. n. 44 del 2001, art. 2, comma 6, così come ogni altra norma regolamentare, che, disponendo diversamente, consenta la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento (in tal senso, rispetto all'analoga previsione del D.M. n. 42 del 2009, v. Consiglio di Stato, sez. VI, 18 settembre 2015, n. 4343)» (cfr. Cass. civ., Sez. Lav., ordinanza 10 novembre 2021 n. 33151. In termini assolutamente conformi, cfr. Cass. civ., Sez. Lav., 3 giugno 2021 n. 15467).*

L'ordinamento scolastico, infatti, prevede espressamente la piena valutabilità del servizio militare o equipollente ai fini di carriera.

In senso conforme, del resto, ormai si pone anche il Giudice ordinario in numerosi precedenti che attengono proprio alle operazioni di aggiornamento di cui è causa, con le quali è stato riconosciuto il diritto all'attribuzione di 12 pt. al servizio militare ed al servizio civile ad esso equiparato anche se non svolto in costanza di contratto (cfr. *ex multis* Trib. Milano, Sez. Lavoro, Giudice J. Martini, 1° giugno 2022 n. 935; Trib. Milano, Sez. Lavoro, Giudice Chiara Colosimo, 14 luglio 2022, n. 1826; Trib. Vibo Valentia, Sez. Lavoro, 20 maggio 2020 e l'ampia giurisprudenza ivi citata in motivazione, Trib. Foggia, Sez. Lavoro, 23 giugno 2022, n. 2452, Trib. Venezia, Sez. Lavoro, giudice Chiara Coppetta Calzavara, 5 ottobre 2022, n. 553, Trib. La Spezia, Sez. Lavoro, giudice Marco Viani, 13 luglio 2022, n. 216, Trib. Roma sez. lavoro n. 3096/2024).

Ad ogni modo, mette conto rimarcare come il suddetto principio di equipollenza del servizio militare o del servizio sostitutivo civile, ancorché prestato non in costanza di nomina, sia stato affermato anche dal



Giudice Amministrativo con riferimento al D.M. 3 marzo 2021 n. 50 relativo al personale amministrativo della scuola.

Ed infatti, chiamato a pronunciarsi sulla legittimità di tale atto regolamentare nell'ambito della propria giurisdizione in un giudizio incardinato secondo il ben noto criterio di riparto fondato sul *petitum* sostanziale, il Consiglio di Stato ha avuto modo di precisare che «*Da tali norme il Ministero, negli atti impugnati con il ricorso proposto in primo grado, e nelle difese svolte in appello, ha desunto che soltanto il servizio di leva o i servizi assimilati prestati in costanza di rapporto di lavoro potessero essere valutati con attribuzione di punti 6 per l'anno intero, mentre tale punteggio non spettasse a coloro che avevano espletato il servizio non in costanza di nomina. In questo ultimo caso "il servizio militare di leva e il servizio civile sostitutivo per i periodi prestati precedentemente rispetto alla nomina non avrebbe avuto, anzi, "nulla a vedere con la valutazione dei titoli nei concorsi e nelle procedure concorsuali per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni", sul presupposto che "sarebbe (stato) ingiustificato che il servizio di leva fosse valutato come indice d'idoneità all'insegnamento, a scapito di chi ha maggiori titoli pertinenti all'attività da svolgere, atteso che una cosa è tutelare chi deve lasciare il lavoro per adempiere agli obblighi militari, tutt'altra cosa sarebbe valutare il servizio militare come titolo di merito per un insegnamento col quale esso non ha nessuna attinenza". Tale interpretazione, fatta propria anche dal TAR Lazio nella sentenza appellata, non può essere, però, condivisa. A prescindere dalla considerazione per cui ai fini dell'istituto de quo, alle graduatorie del personale ATA, per quanto non qualificabili come concorsi, deve essere riconosciuta una natura di procedimenti di selezione lato sensu concorsuali, risultando aperte ad una pluralità di candidati in competizione tra loro e rientrando così in una interpretazione estensiva della disciplina generale dettata a tal fine dalla legge, come evidenziato in particolare dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza citata, deve ritenersi, "in una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050, che il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche (e non solo) i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali; una contrapposizione tra quei due commi sarebbe, infatti, testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il contenuto), ma anche in contrasto con la razionalità che è intrinseca nella previsione, coerente, altresì, con il principio di cui all'art. 52 Cost., comma 2, per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi". È lungo questa linea interpretativa, in cui l'art. 2050 si coordina e non contrasta con l'art. 485, comma 7, cit., che il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1 cit.), in ogni settore, sia se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2 cit.), sia se espletati a seguito del semplice conseguimento del titolo per l'iscrizione in graduatoria, in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1 cit.)» (cfr. Cons. Stato, Sez. VII, 2 maggio 2022, n. 3423; Cons. Stato, Sez. VII, 10 marzo 2022 n. 1720, doc. 12).*

Pertanto, la disciplina dettata sul punto dal O.M. 112/2022 e dalla successiva O.M. 88/2024 deve intendersi ormai definitivamente caducata sicché, anche per ragioni di equità e giustizia sostanziale, non può trovare applicazione nel presente giudizio.



Invero, anche non voler predicare l'efficacia *ultra partes* del giudicato formatosi al riguardo, non vi è chi non veda come le conclusioni rassegnate in detto pronunciamento, stante l'assoluta identità delle questioni affrontate, costituiscano un evidente parametro giuridico di riferimento per valutare le domande formulate con il presente ricorso.

Del resto, mette conto osservare che, in esecuzione dei plurimi pronunciamenti giudiziali sinora intervenuti, il Ministero resistente e le relative articolazioni territoriali abbiano sinora proceduto alla rivalutazione della posizione in graduatoria di centinaia di supplenti precari, attribuendo appunto 12 pt. per il servizio militare nonché per il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva e il servizio civile espletato.

Ogni diversa determinazione, invero, determinerebbe una chiara ed ingiustificata disparità di trattamento di soggetti versanti in una situazione assolutamente omogenea, ed anzi identica.

Ne deriva, pertanto, l'illegittimità dei provvedimenti impugnati.

Tanto premesso in fatto ed in diritto, il ricorrente, *ut supra* rappresentato e difeso,

RICORRE

all'Ecc.mo Tribunale civile di Trapani, sez. Lavoro affinché Voglia *contrariis reiectis*, in accoglimento del presente ricorso e previa fissazione dell'udienza di discussione ex art. 415 cod. proc. civ., voglia così provvedere:

- **A) ACCERTARE E DICHIARARE IL DIRITTO** del ricorrente al riconoscimento del punteggio integrale (12 pt) del servizio civile universale non prestato in costanza di nomina, con ogni conseguenza di legge, con l'obbligo a carico del Ministero dell'istruzione e del merito e relativi Ambiti ed Istituti Scolastici territoriali, alla determinazione dei punteggi dello stesso nella Graduatoria Provinciale per le Supplenze e contestuale Graduatoria d'Istituto del personale docente, per il biennio 2022/23 e 2023/24 – 2024/2025 e 2025/2026 e successivi periodi, ivi comprese quelle vigenti nel biennio successivo.
- **B) PER L'EFFETTO, PER LA CONDANNA** delle Amministrazioni resistenti- ciascuna per quanto di propria competenza a riconoscere il punteggio integrale (12 pt) del servizio civile universale, non prestato in costanza di nomina, per la provincia di Trapani, per le graduatorie provinciali e di istituto di supplenza del personale docente ed educativo per il biennio scolastico 2022/23 e 2023/24 – 2024/2025 e 2025/2026 e successivi periodi ivi comprese quelle vigenti nel biennio successivo, con riferimento ai profili indicati in domanda dal ricorrente;
- **C) IN OGNI CASO, PER LA DECLARATORIA DI NULLITÀ E/O PER L'ANNULLAMENTO O COMUNQUE PER LA DISAPPLICAZIONE EX ART 63 DEL D. LGS. N. 165/2001**, di qualsiasi atto e/o provvedimento contrario, siccome irrimediabilmente invalido ed illegittimo, ivi compresi, con elencazione esemplificativa e non esaustiva: A) Ordinanza Ministeriale n. 112 del 6.05.2022 con la quale veniva indetta la procedura di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'art. 4, commi 6-bis e 6-ter della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo” aa.ss. 2022/2023 2023/2024, laddove disciplina i criteri di attribuzione dei punteggi per titoli di servizio disponendo che “ *Il servizio*



militare di leva, il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva e il servizio civile sono interamente valutabili, purché prestati in costanza di nomina” (art. 15 pt. 6); B) Ordinanza ministeriale 88/2024 con la quale veniva indetta la procedura di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’art. 4, commi 6-bis e 6-ter della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo” aa.ss. 2024/2025 e 2025/2026, laddove disciplina i criteri di attribuzione dei punteggi per titoli di servizio disponendo che *“Il servizio militare di leva, il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva e il servizio civile sono interamente valutabili, purché prestati in costanza di nomina*” (art. 15 pt. 6); C) qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale, siccome lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente ed in particolare decreto di rettifica del punteggio assegnato al docente nelle graduatorie provinciali GPS, valide per il biennio 2022/2024, per la classe di concorso B024 e il depennamento per la classe di concorso B025, emesso dall’Istituto di Istruzione Superiore “Leonardo Da Vinci” di Trapani ove il ricorrente ha prestato servizio per l’anno ss 2023/2024.

-
- Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre in favore del sottoscritto Avvocato.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 152 disp. att. c.p.c. (come modificato dall’art. 42 D. L. 30.09.2003 n.269, convertito in L. 24.11.2003 n.326, e dal comma 1°, lett. B, n.2 dell’art. 38, D.L. 06.07.2011, n.98, convertito in L. 15.07.2011 n.111) e 76 D. P. R. 30.05.2002 n.115, il sottoscritto Giacalone Vito, nato il 12.01.1997 a Mazara del Vallo ed ivi residente in Via della Normanni,9 C.F.: GCLVTI97A12F061H, avendo proposto azione giudiziaria per conseguire prestazioni o benefici previdenziali o assistenziali, come risulta dal ricorso a cui la presente dichiarazione viene allegata,

CHIEDE

Di essere esentato, in caso di soccombenza, dal pagamento delle spese processuali e, a tal fine,

DICHIARA

Consapevole delle responsabilità di legge derivanti da dichiarazioni false o reticenti

-di avere, per l’anno 2024, un reddito inferiore ai limiti e secondo le modalità fissate dall’art. 76 D. P. R. 30.05.2002 n.115, per la concessione del beneficio attualmente pari ad €.25.676,02;

-che sussistono le condizioni di reddito previste per la concessione del beneficio, in quanto il reddito complessivo del proprio nucleo familiare, nell’anno sopra indicato, determinato secondo le modalità indicate nell’art. 76 D. P. R. 30.05.2002 n.115, risulta inferiore al limite fissato per la concessione del beneficio attualmente pari ad €.25.676,02. Dichiaro, inoltre, di impegnarsi a comunicare entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno a far tempo dalla data di presentazione dell’istanza e, fino a quando il procedimento non sia definito, le eventuali variazioni di reddito verificatesi nell’anno precedente, rilevanti ai fini della concessione del beneficio.

Mazara del Vallo li 31.07.2024

(f.to Vito Giacalone)



Ai fini del versamento del contributo unificato, si dichiara che il valore della causa è indeterminabile e che ricorrente è esente in quanto il suo reddito imponibile risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi è inferiore al limite fissato dall'art. 37 del d.l. 98/2011, convertito nella legge n°111/2011, giusta dichiarazione allegata all'originale del presente ricorso.

S. J.

Mazara del Vallo 02.08.2024

Avv. Rossella Messina

Si offrono in allegato:

- All. 1 – Estratto domanda GPS aa.ss 2022/2023 e 2023/2024;
- All. 2 - Diploma conseguito;
- All. 3 - Attestato servizio civile il servizio civile;
- All.4 – Contratti aa.ss 2023/2024;
- All. 5- Decreto rettifica punteggio del 04.06.2024;
- All.6 – Domanda GPS aa.ss. 2024/2025-2025/2026;
- All. 7 - O.M: 112/2022;
- All.8 – O.M. 88/2024;
- All.9 Autocertificazione per esenzione contributo unificato e documento identità;
- All.10 Autocertificazione per esenzione condanna spese di soccombenza e documento identità.

Mazara del Vallo li 02.08.2024

Avv. Rossella Messina

ISTANZA PER LA NOTIFICA MEDIANTE PUBBLICI PROCLAMI EX ART. 151 COD. PROC. CIV.

Il sottoscritto Avv. Rossella Messina, quale difensore e procuratore del ricorrente,

PREMESSO CHE

-la presente azione è finalizzata ad ottenere il corretto inserimento del ricorrente in virtù del riconoscimento del punteggio integrale (12 pt) del servizio civile universale, per la provincia di Trapani, per le graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze di cui all'art. 4 commi 6 bis e 6 ter, della legge 3.05.1999 n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo per il biennio 2022/2023 2023/2024 – 2024/2025 e 2025/2026, sicché, nel rispetto del principio del contraddittorio, il ricorso introduttivo del giudizio deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente contro interessati siccome figuranti in detta graduatoria e passibili di essere pregiudicati dall'eventuale accoglimento della domanda proposta;

-la notifica del ricorso nei modi ordinari è impraticabile o comunque oltremodo gravosa, non essendo possibile individuare il novero effettivo dei contro interessati, dovendo ritenersi tali i docenti già inseriti nonché altri eventuali aspiranti, nonché reperire residenze e domicili certi nei tempi ristretti previsti dal rito cautelare;



-tale modalità, quindi, potrebbe risultare incompleta o comunque dilatare notevolmente i tempi processuali, anche in ragione del numero consistente di possibili contraddittori, e soprattutto potrebbe essere inidonea allo scopo, non potendo invocarsi un onere di diligenza media in capo al potenziale convenuto a che prenda costantemente visione degli strumenti di pubblicazione tradizionali (G.U., FAL, ecc.);

- peraltro, la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale costituisce un semplice sunto del ricorso, di tal che essa comunque è suscettibile di ingenerare una disparità di trattamento sostanziale con il destinatario della notifica mediante le forme ordinarie, che dispone del testo integrale del ricorso, potendo così valutare più agevolmente l'interesse a costituirsi in giudizio;

- secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, quindi, l'onere di integrazione del contraddittorio può essere assolto mediante notificazione per pubblici proclami da effettuare con pubblicazione sul sito web dell'Amministrazione resistente (sia nella sede centrale che in quelle territorialmente competenti) di copia integrale del ricorso, del decreto monocratico e dell'elenco dei contro interessati;

- al riguardo, infatti, è stato rilevato che *«[...] l'urgenza e la sformatizzazione della presente procedura nonché la peculiarità del caso (numero dei soggetti destinatari della notifica, interesse gradatamente ridotto dei più a interloquire; esistenza di un'area tematica sul sito istituzionale) giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente; applicando pertanto o l'art. 151 c.p.c. autorizza la ricorrente alla chiamata in causa dei soggetti individuati con l'ordinanza del 31.8.2011 mediante inserimento del ricorso e dell'ordinanza stessa nell'apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell'Ufficio regionale per la Liguria [...]»* (Trib. di Genova, Sez. Lavoro, ordinanza del 1° settembre 2011);

- ai sensi dell'art. 151 cod. proc. civ., il Giudice può prescrivere ed autorizzare la notifica in modo diverso da quello stabilito dalla legge, prescrivendo la forma più idonea in ragione della sussistenza di particolari circostanze e/o esigenze di maggiore celerità;

FA ISTANZA

A Codesto On.le Giudice affinché, verificati i presupposti di fatto per l'applicazione dell'art. 151 cod. proc. civ., voglia autorizzare la notifica per pubblici proclami nei confronti dei possibili contro interessati, e in particolare affinché voglia così provvedere:

a) autorizzare la notifica del ricorso ai contro interessati/litisconsorti, dai individuarsi i tutti i docenti potenzialmente lesi dall'eventuale accoglimento della domanda (siccome inseriti o aspiranti ad essere inseriti nelle suddette graduatorie) mediante pubblicazione del ricorso sul sito internet istituzionale del Ministero resistente principale e se ritenuto anche degli Uffici Scolastici Regionali o Ambiti Territoriali, chiamati in causa, appositamente dedicato alla comunicazione dei ricorsi proposti.

Con osservanza.

Mazara del Vallo li 02.08.2024

Arr. Rossella Messina

